

DELIBERA N. 255/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ EUROTÉLEVISION S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE
IN AMBITO LOCALE TELEGENOVA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER,
COMMI 1, 2, 3, 4 e 5, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 35/11/DICAM - PROC. 2286/ZD, in data 29 aprile 2011 e notificato in data 12 maggio 2011, che ha contestato alla società Eurotelevision S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telegenova con sede legale in Genova (GE), Largo XII Ottobre 62, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5 delibera n. 538/01/CSP; in particolare, il giorno 1 giugno 2010, durante il programma televisivo "WALTER LOTTO" dalle ore 10.02 alle ore 11.02, il conduttore *"invita i telespettatori a chiamare, "con cellulari, con rete fissa, con ciò che vogliamo", precisando che su cellulari e rete fissa non costa nulla; tuttavia, questi numeri non sono forniti e l'unico numero visibile per tutta la durata è con prefisso 899. Per quanto riguarda la serietà dei metodi statistici alla base delle previsioni, assicurata dall'informativa, basti citare alcune frasi: "Abbiamo avuto la luna piena, per cui il 90 stasera è attesissimo" (ore 10.24.10) "L'inizio del mese raccoglie i frutti del mese passato" (ore 10.33.49) "La mia giocata va a Bari e Venezia perché, come l'ultima del mese, la prima del mese dovrebbe rispondere secondo un conteggio storico tra Bari e Venezia che porta concomitanze veramente da pelle d'oca alta così, relative allo sviluppo di quella combinazione del Roma... E siccome a Venezia, signori, il 44-90 è uscito un po' di colpi fa, comunque rimane come campanellino d'allarme perché ci dice che il 90 a Bari e Venezia potrebbe cadere, ci dice che c'è un 90 molto forte, che va messo in sviluppo." (ore 10.31.00) Alla fine della televendita (ore 11.01.20), l'animatore promuove i servizi delle sue cartomanti, indicando un*

numero telefonico a prefisso 899, senza l'adeguata informativa sulla possibilità per l'utente di disattivare quei numeri"; il giorno 2 giugno 2010, durante il programma televisivo "ARIES LOTTO" dalle ore 10.02 alle ore 10.31 "..... L'animatrice invita a chiamare i vari numeri, compreso quello a prefisso 899, in diretta oppure dopo. Nell'impostazione del discorso dell'animatrice non emergono i criteri statistici e probabilistici che vengono garantiti nella striscia informativa"; il giorno 2 giugno 2010, durante il programma televisivo "DIEGO FOLLONI LOTTO" dalle ore 10.34 alle ore 11.01 "l'animatore spiega come aggirare la disabilitazione dell'899: si chiama il numero in sovrapposizione a prefisso 895, si ascolta un messaggio, poi si riattacca e si compone un altro numero, pagando 2 euro per la giocata (ore 10.38.48). Nell'impostazione del discorso dell'animatore non emergono i criteri statistici e probabilistici che vengono garantiti nella striscia informativa"; il giorno 3 giugno 2010, durante il programma televisivo "WALTER LOTTO" dalle ore 10.02 alle ore 11.02 si riscontra l'"uso dell'899. Alcune frasi dell'animatore, a proposito dei metodi per individuare i numeri delle giocate: "Capita che io rimanga folgorato da una sensazione..." (ore 10.13.08), Se io vi racconto com'era nato quell'ambo... Non parlo, perché altrimenti mi considerereste veramente folle... Avevo proprio una motivazione mia, come se me l'avesse servito la mia nonna..." (ore 10.14.34), "E' una sensibilità che mi appartiene da quando sono nato. Non ne faccio uno strumento di lavoro perché non ci voglio guadagnare sopra, però di tanto in tanto le mie folgorazioni ce le ho" (ore 10.26.42 e minuti seguenti); il giorno 4 giugno 2010 durante il programma televisivo "VERONICA LOTTO" dalle ore 10.04 – 10.31, si riscontra l'"uso dell'899, più indicazione di alcuni altri numeri per chi è disabilitato. Nell'impostazione del discorso dell'animatrice non emergono i criteri statistici e probabilistici che vengono garantiti nella striscia informativa"; il giorno 4 giugno 2010 durante il programma televisivo "LUCIANA E LUCIANO LOTTO" dalle ore 10.34 alle ore 11.01 "all'inizio viene dato un numero di fax, poi compare l'899.....Nell'impostazione del discorso degli animatori non emergono i criteri statistici e probabilistici che vengono garantiti nella striscia informativa. Alcuni numeri, ad esempio, vengono dati in base alla data di nascita (ore 10.38)"; il giorno 5 giugno 2010 durante il programma televisivo "WALTER LOTTO" dalle ore 09.58 alle ore 10.57 "in diversi momenti (ore 10.07 e 10.22) l'animatore parla delle tariffe e invita a telefonare mentre scorre la musica, e a restare in linea almeno 2 minuti, pagando 4 euro. I telespettatori, telefonando, accedono a un messaggio registrato che fornisce i numeri da giocare. Alla fine della televendita (ore 10.53), l'animatore promuove i servizi delle sue cartomanti, indicando un numero telefonico a prefisso 899, senza l'adeguata informativa sulla possibilità per l'utente di disattivare quei numeri"; in data 2 giugno 2010 è trasmesso uno "SPOT PUNTO LOTTO" dalle ore 10.31 alle ore 10.34; si tratta di "uno spot rivolto a coloro che vogliono usufruire del servizio di pronostici di lotto a pagamento, ma hanno il telefono disabilitato o desiderano evitare l'addebito in bolletta. Lo spot spiega come accedere ugualmente al servizio: si acquista una ricarica telefonica Wind, si chiama un numero verde gratuito e, digitando le cifre della ricarica, il proprio telefono è abilitato ad ascoltare i consigli di lotto, per un importo uguale alla ricarica wind acquistata (costi del pronostico: 2 euro da rete fissa, 3 euro da cellulare). Lo spot insiste nel sottolineare i due principali vantaggi di questo metodo: aggirare la disabilitazione del telefono e garantirsi la privacy: nulla apparirà sulla bolletta telefonica. Manca l'indicazione che si tratta di un servizio per soli maggiorenni....."; lo stesso spot pubblicitario è trasmesso dalle ore 10.02 alle ore 10.04 e dalle ore 11.01 alle ore 11.02 sempre del 2 giugno 2010 e il giorno 4 giugno 2010 dalle ore 10.31 alle ore 10.34 e dalle ore 11.01 alle ore 11.04;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 27 luglio 2011, su richiesta della parte (prot. n. 0030529) pervenuta in data 16 giugno 2011;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 0044929) pervenuta in data 06 settembre 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue;

- a) non è menzionato nell'atto di contestazione espressamente *“il contenuto della relazione del Corecom”*, è indicato che si è *“preso visione”* della registrazione della programmazione televisiva e si è rilevata *“ la già citata violazione durante le trasmissioni televisive Walter Lotto, Diego Folloni Lotto, Aries Lotto, Veronica Lotto, Spot Punto Lotto e Luciana e Luciano Lotto andate in onda nei giorni 1, 2, 4 e 5 Giugno 2010.....”*;
- b) la contestazione della violazione della disposizione contenuta nel citato art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5 citato è avvenuta *“dopo quasi un anno dall'accertamento della presunta violazione da parte dell'Osservatorio di Pavia ed un tale amplissimo lasso di tempo non consente alla Eurotelevision un corretto esperimento dei propri diritti difensivi in quanto per poter conoscere specificatamente i fatti presuntivamente illegittimi ai sensi dell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5 delibera n.538/01/CSP si è resa necessaria una formale richiesta all'Autorità di accesso agli atti per il relativo rilascio di copie delle registrazioni delle trasmissioni del 31 Maggio, 2, 4, 5 e 6 Giugno 2010, dato che queste ultime dovevano essere conservate dall'emittente solo per 90 giorni a decorrere dalla data di messa in onda ed erano state distrutte per evidenti ragioni di economicità e di spazio, sino dal Settembre 2010; il suddetto accesso agli atti comporta inevitabilmente un inutile costo sia “monetario” che “temporale” per la stessa Eurotelevision, che è costretta a porre in essere una serie di iniziative proprio per conoscere il reale contenuto della propria pregressa condotta dichiarata assuntivamente illegittima e sanzionabile”*; rende l'irrogazione della sanzione punitiva del tutto contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico privandola sia della funzione generalpreventiva, non essendo possibile per il soggetto conoscere i fatti oggetto delle violazioni di legge che gli si contestano se non dopo una separata richiesta all'Autorità, sia della funzione ripristinatoria, non essendo più possibile eliminare le conseguenze dell'illecito a quasi un anno di distanza; viola palesemente sia il comma 1 dell'art. 14 della legge 689/81sia il comma 2 dello stesso articolo.....in quanto è certo ed evidente che il Corecom Liguria ha provveduto a trasmettere all'Autorità la relazione solo in data 07/02/2011 e quindi ben 251 giorni dopo la realizzazione della condotta presuntivamente illecita”; si *“ ritiene che, nella specifica situazione del settore radiotelevisivo”*, la norma regolamentare e la posizione giurisprudenziale *“possano e debbano essere disattese, in quanto in evidente contrasto con il disposto dell'art. 20, comma 5 della legge 06/08/1990 n. 223, che prescrive per i concessionari privati la conservazione delle registrazioni dei programmi “per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”, a tutela sia dei terzi eventualmente lesi nei loro diritti che possono richiedere tali filmati nel suddetto termine, sia a tutela della stessa società titolare dell'emittente.....”*;
- c) la parte sottolinea che *“la scarsissima qualità delle registrazioni su supporto DVDrende assai difficoltosa la visione e la comprensione dei relativi contenuti configurando così un'ulteriore lesione dei diritti difensivi di Eurotelevision e ben potendo costituire anche unitariamente un altro valido motivo per l'archiviazione della pratica in esame dato che l'elevata compressione del video (tale da far rientrare 60 minuti di programmazione in soli 80 Mb di dimensione su disco fisso) ha reso necessari sia una forte riduzione della risoluzione dell'immagine che non consente la lettura delle scritte in sovrapposizione scritte spesso fondamentali poiché possono contenere le indicazioni “pubblicità” e/o “messaggio pubblicitario”, sia l'utilizzo di codec specifici che non permettono la riproduzione mediante i più diffusi player come “QuickTime”, “VLC”, “Divx Player”, “Real Player” etc..., tanto che solo dopo l'esperimento di tutta una serie di tentativi con adozione di vari accorgimenti tecnici, s'è giunti ad una comunque approssimativa ed insoddisfacente visione delle registrazioni”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- riguardo al punto a) l'atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione e, quindi, alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico, ossia *“un'esposizione sommaria dei fatti”* comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, delle risultanze degli accertamenti condotti dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria con la specificazione delle giornate e dell'orario di inizio e di fine della pubblicità, l'indicazione del verbale di accertamento, datato 11 aprile 2011, *“della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio”*, della possibilità per la parte di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione e di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio; di conseguenza, la redazione dell'atto di contestazione nei termini sopra prospettati non ha impedito in concreto l'esercizio del diritto di difesa né ha pregiudicato il diritto di contraddittorio della parte, avendo avuto questa a disposizione tutti gli elementi in punto di fatto e di diritto sufficienti e necessari a presentare eventuali scritti difensivi; la validità e l'efficacia dell'atto in esame si desumono anche dal fatto che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario e, in particolare, una limitazione all'*“esercizio dei diritti difensivi della scrivente società”*, dal momento che l'emittente stessa ha presentato apposita memoria difensiva; inoltre, si precisa che il rapporto steso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, oltre a risultare chiaramente identificato nell'atto di contestazione e poter essere stato reso noto nella sua forma e sostanza alla società concessionaria in sede di accesso agli atti del procedimento, in data 27 luglio 2011, costituisce soltanto una segnalazione di ipotesi di violazione, il cui accertamento formale inteso come motivata qualificazione giuridica dei fatti segnalati compete in base al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione; in conclusione alla luce degli atti e dei fatti sopramenzionati, non si è impedito, pertanto, il corretto fluire dell'istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell'atto di contestazione;
- riguardo al punto b) è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo *“ragionevolmente necessario”* all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”* (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale *“i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della*

contestazione"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo – Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 11 aprile 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 12 maggio 2011, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 11 aprile 2011, è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria trasmessi a questa Autorità con le note (prot. nn. 0005697 e 0014328) pervenute in data 07 febbraio 2011 e 28 marzo 2011, e l'atto di contestazione degli addebiti alla società Eurotelevision S.r.l. datato 29 aprile 2011 è stato notificato in data 09 maggio 2011 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale) / 12 maggio 2011 data di ricezione dell'atto da parte della società Eurotelevision S.r.l.), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella [l. n. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella delibera n. 136/06/CONS;

- riguardo al punto c), le registrazioni della programmazione televisiva oggetto di contestazione consentono la corretta visione dei programmi trasmessi dall'emittente, ai fini dell'accertamento in ordine al rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva; i supporti in formato elettronico dvd contenenti la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione sono risultati intelligibili da parte degli apparati tecnici in dotazione di questa Autorità, poiché è stato riscontrato un sistema di registrazione compatibile con i medesimi; di conseguenza, non sono certo imputabili a questa Autorità le difficoltà incontrate dalla società Eurotelevision S.r.l. nel visionare il contenuto dei supporti in formato dvd contenenti la registrazione della programmazione televisiva in esame a causa della tipologia degli apparati tecnici in dotazione della stessa e a causa della ricerca di sistemi di codifica degli stessi compatibili con il sistema di registrazione dei relativi dvd; tra l'altro, a fronte delle presunte difficoltà nella visione dei supporti in formato dvd in questione, nulla avrebbe impedito alla società Eurotelevision S.r.l. in sede di accesso, successivamente a quello esperito già in data 27 luglio 2011, di visionare, presso la sede di questa Autorità, il contenuto degli stessi; infine, quanto sostenuto con la predetta memoria difensiva risulta, di fatto, contraddetto dalla società Eurotelevision S.r.l. stessa che, con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 2284/ZD avviato a seguito della stessa relazione presentata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, con la memoria difensiva (prot. n. 0044927) pervenuta in data 6 settembre 2011, non eccepisce la violazione dei diritti di difesa per le presunte difficoltà incontrate nella visione dei supporti in formato dvd in questione, nonostante la programmazione televisiva contestata sia registrata e sia contenuta nei medesimi supporti in formato dvd sopra menzionati;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 5 ter commi 1 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, *“nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione*

specifica”, che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 ter “*le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti*” e devono “*evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili*”, che, ai sensi del comma 3 “*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*”, che, ai sensi del comma 4 “*la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili sono soggette ai divieti di cui al comma 2*” e, infine, che, ai sensi del comma 5 “*nella pubblicità e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico*”;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all’art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 12) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 giugno 2010 , secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Eurotelevision S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telegenova con sede legale in Genova (GE), Largo XII Ottobre 62, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 255/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 255/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

